



Aiuti per l'emergenza epidemiologica: autodichiarazione entro il prossimo 30 giugno 2022

Gentile Cliente,

con la presente desideriamo informarLa che con provv. Agenzia delle Entrate 27.4.2022 n. 143438, sono stati definiti contenuto, modalità e termini di presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio prevista in attuazione del DM 11.12.2021, con approvazione del relativo modello. L'autodichiarazione va presentata all'Agenzia delle Entrate: i) dal 28.4.2022 al 30.6.2022 (in caso di definizione agevolata ex art. 5 co. 1 - 9 del DL 41/2021, se successivo, entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata); ii) direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario di cui all'art. 3 co. 3 del DPR 322/98; iii) in via telematica, mediante il servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate o attraverso i canali telematici della stessa, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche. Il provvedimento reca inoltre: i) le modalità e i termini di restituzione volontaria degli stessi aiuti in caso di superamento dei massimali previsti ai sensi dell'art. 4 del DM 11.12.2021; ii) le modalità tecniche con cui l'Agenzia delle Entrate rende disponibili ai Comuni le autodichiarazioni presentate dagli operatori economici.

Lo staff dello Studio De Simone

Con provvedimento 27.4.2022 n. 143438, **l'Agenzia delle Entrate ha definito modalità, termini di presentazione e contenuto dell'autodichiarazione per gli aiuti** della Sezione 3.1 e della Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19.3.2020 n. C(2020) 1863 final, **recante il "Quadro**



Info Studio Fiscale

Circolare n. 41, del 18 maggio 2022

temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da Covid-19", e successive modifiche.

Il provvedimento reca inoltre:

- **le modalità e i termini di restituzione volontaria degli stessi aiuti in caso di superamento dei massimali** previsti ai sensi dell'art. 4 del DM 11.12.2021;
le modalità tecniche con cui l'Agenzia delle Entrate rende disponibili ai Comuni le autodichiarazioni presentate dagli operatori economici.

Normativa di riferimento

L'art. 1 co. 13 - 17 del DL 41/2021 **ha disegnato un quadro normativo** (c.d. regime "quadro" o "ombrello") finalizzato a **consentire ai soggetti beneficiari** delle misure di sostegno italiane espressamente elencate al co. 13 del medesimo art. 1 di **usufruire dei massimali previsti per le sezioni 3.1 "Aiuti di importo limitato" e 3.12 "Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti" del Quadro temporaneo.**

Con il DM 11.12.2021 sono state definite le **modalità attuative ai fini del monitoraggio del rispetto dei suddetti massimali.**

Modalità e termini di presentazione dell'autodichiarazione

L'autodichiarazione va presentata all'Agenzia delle Entrate:

- **dal 28.4.2022 al 30.6.2022** (in caso di definizione agevolata ex art. 5 co. 1 - 9 del DL 41/2021, se successivo, entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata);
- **direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario abilitato** di cui all'art. 3 co. 3 del DPR 322/98;
- **in via telematica**, mediante il servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate o attraverso i canali telematici della stessa, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

Chi è tenuto a presentare l'autodichiarazione?

La dichiarazione sostitutiva deve essere presentata dagli operatori economici che hanno beneficiato delle misure di aiuto riportate nell'art. 1 co. 13 del DL 41/2021 e richiamate dall'art. 1 del DM 11.12.2021.



Dichiarazione già presentata per l'accesso agli aiuti del regime "quadro"

Nel caso in cui **la dichiarazione sostitutiva sia stata già resa unitamente al modello di comunicazione/istanza presentato per l'accesso agli aiuti** elencati nell'art. 1 del DM 11.12.2021, per i quali **il relativo modello includeva la dichiarazione sostitutiva** (come, ad esempio, l'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto perequativo di cui all'art. 1 co. 16 - 27 del DL 73/2021), **la presentazione della dichiarazione non è obbligatoria**, sempre che il beneficiario non abbia successivamente fruito di ulteriori aiuti tra quelli elencati nel citato art. 1.

In tal caso, **la dichiarazione va presentata riportando i dati degli ulteriori aiuti** successivamente fruiti nonché di quelli già indicati nella precedente dichiarazione sostitutiva già presentata.

La dichiarazione va comunque presentata nel caso in cui:

- **il beneficiario abbia fruito degli aiuti riconosciuti ai fini IMU senza aver compilato nella precedente dichiarazione sostitutiva il quadro C;**
- **il beneficiario abbia superato i limiti massimi spettanti e debba riversare gli aiuti eccedenti i massimali previsti;**
- **il beneficiario si sia avvalso della possibilità di "allocare" la medesima misura** in parte nella Sezione 3.12, sussistendone i requisiti ivi previsti, e in parte nella Sezione 3.1, qualora residui il massimale stabilito (meccanismo applicabile solo per le misure ricomprese nel regime "ombrello").

Cumulabilità dei massimali della Sezione 3.1 e 3.12

Le istruzioni al modello di autodichiarazione affermano che i massimali delle Sezioni 3.1 e 3.12 **sono cumulabili**. Pertanto, **il massimale complessivo risulta essere pari a 11,8 milioni di euro**, non per gli stessi costi ammissibili. Occorre in ogni caso **rispettare la tassatività delle misure** elencate nel co. 13 dell'art. 1 del DL 41/2021.

Possibilità di allocare la medesima misura nella Sezione 3.1 e 3.12

Per le **misure comprese nel regime "ombrello" risulta possibile "allocare" la medesima misura in parte** nella Sezione 3.12, sussistendone i requisiti, e in parte nella Sezione 3.1, **qualora residui il massimale stabilito**.



Largo Promessi Sposi n.2, Milano 20142
tel 02-84800857 fax 02-36553583
web : www.studiodesimoneonline.it

Info Studio Fiscale

Circolare n. 41, del 18 maggio 2022

Superamento dei massimali

Nella dichiarazione vanno indicati, tra l'altro, gli **eventuali importi eccedenti i massimali previsti che il beneficiario intende volontariamente restituire o sottrarre da aiuti** successivamente ricevuti per i quali vi sia capienza nei relativi massimali. Gli importi **sono comprensivi degli interessi da recupero**.

Con risoluzione dell'Agenzia delle Entrate **saranno istituiti i codici tributo da utilizzare per il riversamento** volontario effettivo di quanto dovuto in restituzione.

Le somme da restituire sono versate con le modalità di cui all'art. 17 del DLgs. 241/97, esclusa la **facoltà di compensazione con altri crediti fiscali o contributivi disponibili**.

Lo staff dello Studio De Simone è a completa disposizione nel caso vogliate approfondire l'argomento.

Vi ricordiamo che sul nostro sito web www.studiodesimoneonline.it nella sezione news/circolari potete trovare le più importanti novità fiscali e del lavoro costantemente aggiornate.

Studio De Simone, Milano.